

## COMUNE DI TURANO LODIGIANO

### ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 13/1/2016

OGGETTO: Deroga al divieto di spandimento reflui zootecnici per le aziende agricole ubicate sul territorio comunale

#### IL SINDACO

Visto il Decreto n. 8921 del 27/10/2015 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia che stabilisce il divieto di spandimento dei reflui zootecnici dal 13/1/2016 compreso al 30/1/2016 compreso;  
Constatato che la semina, invece di avvenire nel mese di aprile, è stata effettuata nel mese di giugno causa il perdurare della siccità. Pertanto il raccolto è stato posticipato oltre i termini previsti;  
Rilevato che le aziende agricole ubicate sul territorio comunale non sono in grado di stoccare ulteriori reflui zootecnici e che in caso di tracimazione delle vasche di raccolta dei reflui zootecnici si creerebbe una situazione di emergenza igienico – sanitaria;  
Constatata l'emergenza di igiene pubblica e ritenuto di adottare misure contingibili e urgenti atte a prevenire complicanze e nel contempo a reprimere possibili perduranti disagi e / o problemi dal punto di vista igienico – sanitario;  
Ritenuto di concedere la deroga al divieto di spandimento liquami a decorrere dal 13/1/2016 compreso al 30/1/2016, limitatamente alle aziende agricole ubicate sul territorio comunale;  
Visto l'art. 50 del D.L.S./2000 e s.m.i.;

#### ORDINA

1. di concedere per i motivi esposti in premessa e per le aziende agricole ubicate sul territorio comunale la deroga, per il quantitativo strettamente necessario ad evitare la tracimazione delle vasche di stoccaggio, al divieto di spandimento dei reflui zootecnici stabilito con normativa regionale, a far tempo dal 13/1/2016 compreso al 30/1/2016;
2. il rispetto delle seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spandimento dei reflui zootecnici:
  - a) lo spandimento potrà effettuarsi solo ed esclusivamente sui terreni valutati idonei nei piani (PUA – PUAS) dell'Azienda;
  - b) le operazioni di spandimento dovranno essere eseguite nel rispetto degli articoli 12 e 13 della D.G.R. 5868/2007 e specificatamente: 1) l'utilizzo agronomico è vietato a meno di 10 metri di distanza dai corpi idrici superficiali e sulle superfici non interessate dall'attività agricola, sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e sui terreni saturi d'acqua; 2) compatibilmente con le tipologie culturali va preferibilmente adottato lo spandimento a terra e l'interramento immediato dei liquami;

#### DISPONE

Di incaricare la Polizia Locale di fare osservare la presente ordinanza;

di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO MARIO PINTALDI



Comune di Turano Lodigiano  
Provincia di Lodi

Turano Lodigiano, 02/09/2016

ORDINANZA N° 3

IL SINDACO

**Premesso** che i proprietari, possessori o detentori di un cane rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

**Preso atto** che la circolazione di cani incustoditi nelle aree pubbliche o di uso pubblico comporta pericoli per la pubblica sicurezza;

**Preso atto** che l'abbandono delle deiezioni sulle aree pubbliche o di uso pubblico ed in particolare sui luoghi riservati alla circolazione pedonale (marciapiedi, parchi, giardini) provoca rischi per la salute dei cittadini nonché lede il decoro urbano;

**Ravvisata** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla sicurezza delle persone, sull'igiene delle aree pubbliche o di uso pubblico e sul decoro delle aree urbane;

**Visti:**

- la L.R. 33/2009;
- gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;
- gli articoli 7bis, 50 comma 5, 54 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 689/1981;

**ORDINA**

a chiunque, proprietario o possessore o detentore di cani o che a qualunque titolo li conduca lungo strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi e giardini, di:

- **assicurare** la custodia dei cani adottando ogni misura utile ed adeguata per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di persone o altri animali e cose;
- **impedire** che il cane vaghi liberamente lungo strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi e giardini;
- **evitare** che il cane sporchi strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi e giardini; qualora ciò avvenisse il proprietario o possessore o detentore o la persona che a qualunque titolo conduce il cane ha l'obbligo di raccogliere le deiezioni rimuovendole con apposite attrezzature idonee alla raccolta e depositarle, chiuse in sacchetti o involucri, nei cestini portarifiuti;

**RICORDA**

che proprietari o possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'identificazione del cane mediante l'applicazione del microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro 15 giorni da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso; per la mancata iscrizione all'anagrafe canina è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

**AVVERTE**

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

**DISPONE**

che gli organi di Polizia siano incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

**FA PRESENTE**

che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Affissione all'albo effettuata dal giorno 05 SET. 2016

PUBBLICAZIONE N. 132/2016



Firma per esteso

Mano [firma]

# COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi

ORDINANZA N. 06 DEL 13/09/2016

NORME PER LO SGOMBERO NEVE

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate che interessano il territorio comunale possono sussistere pericoli per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini e verificarsi inconvenienti che pregiudicano la fluidità della circolazione pedonale e veicolare sulle strade, i marciapiedi e le aree pubbliche in genere;

**RITENUTO**, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti e volte ad agevolare tempestivamente le operazioni di sgombero della neve, al fine di ripristinare condizioni di normalità;

**ATTESA** la necessità di ridurre il più possibile i disservizi a danno della collettività;

**VISTA** la L. 689/1981;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7, 37 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

**VISTO** l'art. 108 del D.Lgs. 112/1998;

**VISTI** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 6 e 6bis della L. 125/2008;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**RITENUTO** opportuno adottare i relativi provvedimenti;

## ORDINA

per i motivi esposti in premessa, a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente ordinanza e sino a tutto il 30 aprile 2017 a tutti i proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo occupanti di unità immobiliari private prospettanti su suolo pubblico, ai titolari di attività produttive e commerciali o di studi privati presenti al piano terra degli edifici e più in generale ai proprietari/amministratori/locatari:

- durante e dopo le nevicate di mantenere, lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà, il marciapiede sgombero dalla neve o, non esistendo marciapiede, un congruo spazio (minimo ml 1,50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni e disabili); la neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata o ostruire le caditoie o i pozzetti stradali;
- accessi carrai, balconi, davanzali, terrazze, altre sporgenze e le autovetture dovranno essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura dei tratti stradali sottostanti ed in modo da non arrecare danni a persone o cose;
- di rimuovere tempestivamente ghiaccioli formati su gronde, balconi, davanzali, terrazze o altre sporgenze, nonché blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, davanzali, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare danni a persone o cose e di togliere la neve dalle piante i cui rami aggettino direttamente su aree di pubblico passaggio;
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale ;
- di assicurarsi della resistenza di tetti e parti sporgenti; l'eventuale scarico della neve su suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente previo benestare dell'Amministrazione comunale e comunque effettuato delimitando preliminarmente l'area interessata e applicando tutte le cautele affinché l'operazione non risulti pericolosa per la pubblica incolumità;
- in tempo di gelo di garantire, lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà, la fruibilità del marciapiede o, non esistendo il marciapiede, del congruo spazio minimo spargendovi sale antigelo atossico, sabbia o segatura o altro materiale idoneo e non gettandovi acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio;

di segnalare qualsiasi pericolo con transenne, nastri o altri opportuni dispositivi.

### DISPONE

- in caso di necessità, sulle strade comunali interessate dalle operazioni di rimozione della neve o dallo svolgimento di eventuali lavori straordinari, potrà essere disposto il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli, nonché, se ritenuti necessari, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati per lo sgombero della neve;
- il divieto di sosta in prossimità di alberi di piccolo e grande fusto con massicci carichi di neve precisando che l'Amministrazione comunale non risponderà dei danni subiti;
  - per ragioni di sicurezza potrà essere disposta la chiusura al pubblico dei parchi cittadini, di ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero di ogni area/proprietà comunale non ritenuta idonea al transito pedonale/veicolare;
  - l'obbligo per i veicoli transitanti sulle strade comunali di montare catene o gomme da neve in caso di presenza al suolo di manto nevoso avente consistenza pari o superiore a 20 cm;
  - qualora ritenuto necessario, la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e del mercato ambulante;
  - in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale è vietato in ogni caso depositare su area pubblica o su spazi pubblici già ripuliti la neve rimossa da cortili o luoghi privati o dalle autovetture;

### INVITA

- i cittadini ad evitare il transito nelle zone alberate ovvero in corrispondenza di cornicioni o gronde caricati da cospicui strati di neve e in generale a prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocumento per l'incolumità personale;
- a prestare la massima collaborazione ed attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi che potrebbero verificarsi, con particolare riguardo alle fasce più deboli;

### INCARICA

dell'esecuzione della presente ordinanza il Comando di Polizia Locale nonché le restanti forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.

La presente ordinanza riveste a tutti gli effetti di legge valore di diffida per ogni comportamento non conforme alle disposizioni in essa contenute. La mancata osservanza delle sue prescrizioni determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza resta a carico dei responsabili.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione.


Dalla Residenza Comunale , 13 settembre 2016



Il Sindaco  
Mario Pintaldi

PUBBLICAZIONE N. 141 DEL 21/09/2016

FINO AL 30/04/2016



# COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE N.07 DEL 29/12/2016

OGGETTO : Deroga al divieto di spandimento reflui zootecnici per le aziende agricole ubicate sul territorio comunale.

## IL SINDACO

Visto il Decreto n. 10607 del 25/10/2016 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia che stabilisce il divieto di spandimento dei reflui zootecnici nei mesi di dicembre e gennaio;

Rilevato che le aziende agricole ubicate sul territorio comunale non sono in grado di stoccare ulteriori reflui zootecnici e che in caso di tracimazione delle vasche di raccolta dei reflui zootecnici si creerebbe una situazione di emergenza igienico-sanitaria;

Constatata l'emergenza di igiene pubblica e ritenuto di adottare misure contingibili e urgenti atte a prevenire complicanze e nel contempo a reprimere possibili perduranti disagi e/o problemi dal punto di vista igienico-sanitario;

Ritenuto di concedere la deroga al divieto di spandimento liquami a decorrere dal 29/12/2016 al 07/01/2017 compreso limitatamente alle aziende agricole ubicate sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.L.S./2000 c.s.m.i.;

## ORDINA

- 1 - di concedere, per i motivi esposti in premessa e per le aziende agricole ubicate sul territorio comunale, la deroga, per il quantitativo strettamente necessario ad evitare la tracimazione delle vasche di stoccaggio, al divieto di spandimento dei reflui zootecnici stabilito con normativa regionale, a far tempo dal 29/12/2016 al 07/01/2017 compreso;
- 2 - il rispetto delle seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spandimento dei reflui zootecnici:
  - a) lo spandimento potrà effettuarsi solo ed esclusivamente sui terreni valutati idonei nei piani (PUA-PUAS) dell'azienda;
  - b) le operazioni di spandimento dovranno essere eseguite nel rispetto degli articoli 12 e 13 del DGR 5868/2007 e specificatamente:
    - 1 - l'utilizzo agronomico è vietato a meno di 10 metri di distanza dai corpi idrici superficiali e sulle superfici non interessate dall'attività agricola, sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e sui terreni saturi d'acqua;
    - 2 - compatibilmente con le tipologie colturali va preferibilmente adottato lo spandimento a terra e l'interramento immediato dei liquami;

## DISPONE

Di incaricare la Polizia Locale di fare osservare la presente ordinanza.

Di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO  
Mario Pinaldi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge

Piazza XXV Aprile, 1 - 26828 Turano Lodigiano (Lodi)  
Tel. 0377948302/0377948364 - Fax 0377948005 - E-mail: info@comune.turanolodigiano.lo.it  
C.F. 82502410150 - P. IVA 06118790150